




Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale  
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione  
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: *Delibera di Giunta Regionale n. 122 del 29.04.2014*

*L.R. 30 Aprile 2002, n. 7, art. 43 comma 3 lettera a) Riconoscimento debiti fuori bilancio derivante da sentenze del TAR Campania di Salerno, Sezione I di Salerno n. 1648/2012 a favore di Avv. Marcello Fortunato. Giudizio promosso da Soledil s.r.l e Regione Campania ed altri. Pratica Avvocatura numero 542/2012 - Variazione compensativa ai sensi della L.R. 6/2013 art. 1, comma 16, lettera d).*

REG. GEN. n. 1040 II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

*Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.*

*Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.*

Il Dirigente dell' U.D.  
Avv. Magda Fabbrocini

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa  
Dott. Carlo D'Orta

A.C.

Il Vice Presidente - Vicario  
Biagio Iacolare



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA  
REG. GEN. N. 1040/II

Dipartimento:

Dipartimento delle Politiche Territoriali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
122	29/04/2014	53	9	0

Oggetto:

Legge Regionale 30 aprile 2002 numero 7, articolo 47 comma 3 lettera a). Riconoscimento debiti fuori bilancio derivante da Sentenza del T.A.R. Campania, Sezione I di Salerno, n. 1648/2012 a favore di Avv. Marcello Fortunato. Giudizio promosso da Soledil s.r.l c/Regione Campania ed altri. Pratica Avvocatura numero 542/2012 - Variazione compensativa ai sensi della L.R. 6/2013 articolo 1, comma 16, lettera d)

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 412E0547CEA79C28FE0CC33A06D0C647C2D6A82A

Allegato nr. 1 : BB0743A7AAC3CEF20CF4C8737594B0DB2691720E

Allegato nr. 2 : 28E269E351996E35056D7B665D0DA65FF31365F5

Allegato nr. 3 : 50482294947721CA4BC5D2FADC2486C468039CF1

Allegato nr. 4 : DD63D6E3B8901C8F5779ADF4085B8F79045D6793

Frontespizio Allegato : 8B755A921557AEC5BA3FFA1B2AB686D38FA32857

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0010045/A

Del 06/05/2014 09:56:07

Da CR A SERDA



Data, 02/05/2014 - 13:09

(Pagina) 1 di 1

Assessore

Assessore Giancane Gaetano

Assessore Russo Ermanno



Dipartim.

Direzione G.

53

9

55

13

# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

29/04/2014

ATTIVITÀ AMM. VA

REG. GEN. N. 1040/II

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

*Legge Regionale 30 aprile 2002 numero 7, articolo 47 comma 3 lettera a). Riconoscimento debiti fuori bilancio derivante da Sentenza del T.A.R. Campania, Sezione I di Salerno, n. 1648/2012 a favore di Avv. Marcello Fortunato. Giudizio promosso da Soledil s.r.l c/Regione Campania ed altri. Pratica Avvocatura numero 542/2012 - Variazione compensativa ai sensi della L.R. 6/2013 articolo 1, comma 16, lettera d).*

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	<b>ASSENTE</b>
4)	"	Gaetano	GIANCANE	
5)	"	Fulvio	MARTUSCIELLO (*)	<b>ASSENTE</b>
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Daniela	NUGNES	<b>ASSENTE</b>
9)	"	Giovanni	ROMANO	
10)	"	Ermanno	RUSSO	
11)	"	Pasquale	SOMMESE	
12)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

(\*) ASTENSIONE DALLA PARTECIPAZIONE

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0010045/A

Del 06/05/2014 09:56:07

Da CR A SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale 09 Governo per la Tutela del Territorio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione della presente

**PREMESSO** che

- a. la L.R. 30 aprile 2002 n. 7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- b. l'articolo 47, comma 3 e 4, della predetta legge regionale 7/2002, e ss.mm.ii. statuisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- c. la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debba essere espressamente riferita in sede di rendicontazione.

**PRESO ATTO** che

- a. il Consiglio Regionale con legge regionale n. 3 del 16 gennaio 2014 ha approvato il Bilancio di Previsione per il 2014-2016;
- b. la Giunta Regionale con delibera n. 92 del 1 aprile 2014 ha approvato il Bilancio gestionale 2014-2016.

**RILEVATO** che

- a. con delibera di G.R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- b. l'art 1, comma 12, lettera h, della L.R. 6 maggio 2013 numero 5 ha modificato il comma 5 dell'articolo 47 della legge regionale 7/2002 come di seguito indicato: "le proposte della Giunta Regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio Regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile".

**TENUTO CONTO** che gli atti amministrativi di liquidazione relativi alla fattispecie succitate devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3, della L.R. 7/2002 e sue s.m.i..

**CONSIDERATO** che

- a. l'Ufficio Avvocatura, con nota prot. 722622 del 03/10/2012, ha trasmesso, per l'esecuzione, copia della sentenza del TAR Campania, Sez. I di Salerno n. 1648/2012, notificata in data 27/09/2012, relativa all'attore SOLEDIL S.r.l. P.I.03372950653;
- b. la sentenza è stata notificata alla Regione Campania con apposta formula esecutiva;
- c. bisogna provvedere agli adempimenti consequenziali.

**VISTA** la sentenza del TAR Campania, Sez. I di Salerno, n. 1648/2012 che definitivamente pronunciando così decide:

"accoglie il ricorso proposto dall'attore e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.000,00, oltre I.V.A. e C.N.A.P., come per legge".

**DATO ATTO** che

- a. in esecuzione della sentenza del TAR Campania, Sez. I di Salerno, n. 1648/2012 occorre provvedere a quanto deciso nella stessa;
- b. trattandosi nel caso in specie esclusivamente del pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre IVA e CNAP, la SOLEDIL S.r.l., con dichiarazione resa in data 07/04/2014, trasmessa in data 09/04/2014 ed acquisita al protocollo della Direzione Generale 09 in data 10/04/2014 al n. 257516, ha autorizzato la Regione Campania a versare le somme liquidate dal T.A.R. Campania, Sez. I di Salerno con la citata sentenza n. 1648/2012, direttamente in favore dell'Avv. Marcello Fortunato, legale rappresentante e difensore della stessa Società, esonerando questo Ente da qualsiasi responsabilità;

- c. l'Avv. Marcello Fortunato, CF FRTMCL68P14H703J, con studio in Salerno alla via S.S. Martiri Salernitani n. 31, ha trasmesso la parcella proforma con la quale vengono liquidate le spese processuali di cui alla richiamata sentenza T.A.R. Campania di Salerno n. 1648/2012;
- d. il debito complessivo ammonta ad € **1.268,80** = di cui € 1.000,00 per spese, competenze e onorari forfettariamente liquidati, € 40,00 per C.N.A.P. ed € 228,80 per Iva;
- e. la spesa complessiva di € **1.268,80** =, non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascrivere tra i debiti fuori bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'articolo 47 comma 3 e 4 della L.R. 7/2002, è riconosciuta in quanto obbligazione sorta a seguito di sentenza esecutiva;
- f. il debito fuori bilancio in questione di € **1.268,80** = derivante dalla sentenza di cui sopra è certo liquido ed esigibile;
- g. la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1 comma 16, lettera d, della L.R. 6 maggio 2013 n.6, è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o cassa, tra le dotazioni finanziarie dei programmi appartenenti a Missioni diverse limitatamente per il pagamento dei debiti fuori bilancio;
- h. con delibera di Giunta Regionale numero 1731 del 30 ottobre 2010 è stata approvata, tra l'altro, la "scheda di rilevazione di partita debitoria" che opportunamente redatta è parte integrante del presente provvedimento.

## RITENUTO

- a. di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 comma 3 lettera a) della legge L.R. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, il riconoscimento e la legittimazione della somma complessiva di € **1.268,80** = (milleduecentosessantotto/80) quale "debito fuori bilancio", trattandosi di posizione debitoria derivante dalla Sentenza del T.A.R. Campania, Sez. I di Salerno, n. 1648/2012;
- b. di procedere alla variazione compensativa, ai sensi dell'art. 1 comma 16, lettera d, della L.R. 6 maggio 2013 n.6, prelevando in termini di competenza e di cassa il succitato importo dal capitolo 124 della missione 20 programma 03 titolo 01 ed integrando di una somma corrispondente lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 585 della missione 08 programma 01 titolo 01;
- c. di demandare, in esecuzione del presente provvedimento, al Direttore Generale per il Governo del Territorio gli atti consequenziali di impegno e liquidazione della somma complessiva di € **1.268,80** = da assumersi sulla missione 08 programma 01 titolo capitolo 585 del Bilancio 2014 denominato "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza delle UOD della Direzione Generale 53-09", da effettuarsi subordinatamente al riconoscimento da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 47 della L.R. 7/2002 ed in osservanza di quanto previsto dalla delibera di G.R. numero 1731 del 30 ottobre 2006.

## VISTI

- a. l'art. 47, comma 5, della L.R. 30 Aprile 2002 n. 7, modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h, della L.R. 6 maggio 2013 n. 5;
- b. la delibera di G.R. n. 1731/2006;
- c. la L.R. 6 maggio 2013 n. 6
- d. la L.R. 3/2014;
- e. la delibera di G. R. 92/2014.

**PROPONGONO** e la Giunta in conformità a voto unanime

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte

1. di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 3, lettera a) della legge L.R. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, il riconoscimento e la legittimazione della somma complessiva di euro **1.268,80** = (milleduecentosessantotto/80), di cui € 1.000,00 per spese, competenze e onorari forfettariamente liquidati, € 40,00 per C.N.A.P. ed € 228,80 per Iva, quale "debito fuori bilancio", trattandosi di posizione debitoria derivante dalla Sentenza del T.A.R. Campania, Sez. I di Salerno, n. 1648/2012, direttamente in favore dell'Avv. Marcello Fortunato, CF FRTMCL68P14H703J, con studio in

Salerno alla via S.S. Martiri Salernitani n. 31, così come disposto dalla SOLEDIL S.r.l. - P.I. 03372950653 società ricorrente;

2. di allegare la scheda di rilevazione di partita debitoria redatta dal Direttore Generale per il Governo del Territorio;
3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d, della L.R. 6 maggio 2013 n. 6, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario afferente le missioni e i programmi di seguito riportati, facendo riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio dell'E.F. 2013:
  - 3.1 capitolo di spesa 124 (missione 20 programma 03 titolo 01) riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per euro 1.268,80
  - 3.2 capitolo di spesa 585 (missione 08 programma 01 titolo 01) incremento dello stanziamento di competenza e cassa per euro 1.268,80;
4. di demandare, in esecuzione del presente provvedimento, al Direttore Generale per il Governo del Territorio il conseguente atto di impegno della predetta somma di € 1.268,80 da assumersi sulla missione 08 programma 01 titolo 01 capitolo 585 denominato "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza delle UOD della Direzione Generale 53-09", subordinandone la liquidazione al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 47 della L.R. 7/2002 ed in osservanza di quanto previsto dalla delibera di G.R. numero 1731 del 30 ottobre 2006;
5. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica presso l'Avvocatura Regionale, di eventuali procedure esecutive promosse o concluse da parte del creditore;
6. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge numero 289/2002,;
7. la presente delibera, unitamente all'allegata scheda, viene trasmessa:
  - 7.1 al Consiglio Regionale della Campania;
  - 7.2 al Capo Dipartimento "Politiche Territoriali";
  - 7.3 al Capo Dipartimento "Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali";
  - 7.4 alla Direzione Generale 09 per il Governo del Territorio;
  - 7.5 alla Direzione Generale 13 per le Risorse Finanziarie;
  - 7.6 al Tesoriere Regionale;
  - 7.7 Alla Segreteria di Giunta -Ufficio V - per la pubblicazione sul B.U.R.C.

# GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	122	del	29/04/2014	DIPART.	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.
				53 55	9 13	0

**OGGETTO :**  
*Legge Regionale 30 aprile 2002 numero 7, articolo 47 comma 3 lettera a). Riconoscimento debiti fuori bilancio derivante da Sentenza del T.A.R. Campania, Sezione I di Salerno, n. 1648/2012 a favore di Avv. Marcello Fortunato. Giudizio promosso da Soledil s.r.l c/Regione Campania ed altri. Pratica Avvocatura numero 542/2012 - Variazione compensativa ai sensi della L.R. 6/2013 articolo 1, comma 16, lettera d).*

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Assessore Giancane Gaetano Assessore Russo Ermanno</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Angelino Pietro Dr. Rosati Bruno</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Mautone Dr. Varriale</i>		


VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	29/04/2014	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		02/05/2014

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:


---

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma  
**IL DIRIGENTE**  
 (NOME, COGNOME E DATA ESPOSITO)





GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
DIPARTIMENTO POLITICHE TERRITORIALI  
DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 1/2014

Prat. n° 542/2012 Avvocatura

Il sottoscritto Mastracchio Giulio, nella qualità di Dirigente dell'UOD 05 della Direzione Generale per il Governo del Territorio, per quanto di propria competenza

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità del creditore:**

Avv.to Marcello Fortunato, CF FRTMCL68P14H703J - Via SS. Martiri Salernitani, 31 - 84123  
Salerno - P. Iva 03127260655

**Oggetto della spesa :**

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DI SPESE PROCESSUALI DERIVANTI DA SENTENZA DEL T.A.R. CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO - N. 1648/2012.

**Indicare la tipologia del debito fuori bilancio :**

Sentenza esecutiva emessa dal T.A.R. Campania, Sezione I di Salerno, n. 1648/2012.

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio :**

- a) Con la delibera di G.R. n. 10536 del 31/12/96 fu approvata la graduatoria definitiva delle Imprese edilizie beneficiarie di contributi in c/interessi ai sensi della legge 457/78 VII biennio, fra le quali risultò utilmente collocata la RAINEDIL S.r.l., successivamente denominata SOLEDIL S.r.l., per la realizzazione di un intervento di edilizia agevolata di n. 50 alloggi E.R.P. localizzati nel comune di Calabritto.
- b) Con nota del 18/05/2001 la citata società comunicò l'impossibilità di realizzare l'intervento costruttivo nel comune di Calabritto (SA), originaria sede dell'intervento, in quanto l'area individuata per la realizzazione del programma costruttivo risultava occupata da prefabbricati e, ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 18/2000, ne chiese la delocalizzazione nel comune di Ogliastro Cilento (SA), ove alla stessa società era stata assegnata un'area PEEP di mq 5580 circa, immediatamente cantierabile in virtù della Concessione Edilizia n. 2122 rilasciata dal comune di Ogliastro Cilento in data 14/07/1998, per la realizzazione di n. 20 alloggi.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
DIPARTIMENTO POLITICHE TERRITORIALI  
DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

c) A distanza di oltre **dieci anni** dalla prima delocalizzazione e oltre **sedici anni** dalla ammissione a finanziamento la SOLEDIL, con nota acquisita al protocollo del Settore E.P.A. al n. 0040261 del 18/01/2010, chiese, sempre ai sensi dell'art. art. 38 della L.R. n. 18/2000, che i restanti 30 alloggi originariamente localizzati nel comune di Calabritto (SA) fossero delocalizzati nel comune di Castellabate (SA), ove la SOLEDIL, ai sensi dell'art. 51 della legge 865/71, risultava assegnataria di un suolo PEEP.

d) In considerazione che l'area sulla quale si chiedeva la delocalizzazione non risultava cantierabile e che i proprietari della stessa avevano proposto ricorso innanzi al TAR Campania, il Settore E.P.A., con nota prot. 0665063 del 05/08/2010, comunicava alla SOLEDIL che la richiesta di delocalizzazione *“potrà essere valutata solo a seguito della completa definizione dell'iter urbanistico propedeutico al rilascio al Permesso di Costruire”*.

e) In data 06/04/2011 la SOLEDIL trasmetteva la delibera commissariale n. 4 del 22/03/2011 con la quale il Commissario ad Acta approvava il programma costruttivo di edilizia agevolata convenzionata nel comune di Castellabate (SA) subordinando tutte le procedure esecutive e il successivo rilascio del Permesso di Costruire al perfezionamento del decreto di delocalizzazione del finanziamento pubblico, giusta nota del Settore E.P.A prot. 0665063 del 05/08/2010. Avverso il silenzio-rifiuto opposto dalla Regione Campania alla richiesta di delocalizzazione avanzata dalla SOLEDIL, la stessa società proponeva ricorso innanzi al TAR Campania, Sezione di Salerno.

f) Il T.A.R. Campania, Sezione I di Salerno, con sentenza n. 1648/2012, ha accolto il ricorso della società ricorrente ed ha condannato la Regione Campania a fornire motivato riscontro all'istanza presentata dalla società ricorrente in data 06/04/2011 e al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, liquidandole forfettariamente in € 1.000,00, più € 40,00 per C.N.A.P. ed € 228,80 per Iva, per un ammontare di € 1.268,00. In data 15/10/2012 il Settore E.P.A. della Regione Campania emetteva provvedimento di diniego della richiesta delocalizzazione.

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

- a) che il presente obbligo di pagamento deriva da pronuncia di condanna pertanto, perché trattasi di debito certo, liquido ed esigibile, è da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. 7/2002;
- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi degli articoli. 2934 e ss. del Codice Civile;
- c) che il motivo per il quale si chiede l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio è la necessità di dare esecuzione alla sentenza n. 1648/2012 del T.A.R. Campania, Sezione I di Salerno.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
DIPARTIMENTO POLITICHE TERRITORIALI  
DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Sulla scorta di quanto dichiarato, lo scrivente

**CHIEDE**


il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di € 1.268,80 (milleduecentosessantotto/80) di cui € 1.000,00 per spese, competenze e onorari forfettariamente liquidati, € 40,00 per C.N.A.P. ed € 228,80 per Iva.

Allega la seguente documentazione :

1. Sentenza del T.A.R. Campania, Sezione I di Salerno, n. 1648/2012
2. Richiesta liquidazione spese trasmessa dall'Avv. Marcello Fortunato in data 2/1/2014

Data 18 febbraio 2014

Il Dirigente dell' UOD 05  
dott. Giulio Mastracchio



Avv. P. Clemente

Dinanziario  
per € 12.40


Contributo assolto  
l. 23.12.1999 n. 488

CA  
542/2012

N. 1648/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 00587/2012 REG.RIC.



REGIONE CAMPANIA  
Prot. 2012. 0715619 02/10/2012  
N. 1648/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 00587/2012 REG.RIC.  
Contenzioso Amministrativo e Tributario



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 587 del 2012, proposto da:  
"Soledil s. r. l" (già "Rain Edil s. r. l."), in persona del legale  
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.  
Marcello Fortunato, con domicilio eletto, in Salerno, alla via SS.  
Martiri Salernitani, 31;

*contro*

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale  
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Dell'Isola, con  
domicilio eletto, in Salerno, alla via Abella Salernitana, 3, presso  
l'Avvocatura Regionale;  
Comune di Castellabate, in persona del Sindaco pro tempore, non  
costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

SETTORE CONTEZIOSO  
AMMINISTRATIVO E TRIBUTAR  
- 1 OTT. 2012

del silenzio – rifiuto formatosi sull'istanza depositata alla Regione Campania in data 06/04/2011, con la quale è stata chiesta l'adozione di tutti gli atti utili e necessari, ai fini della delocalizzazione di un programma costruttivo, dall'originario sito, al Comune di Castellabate;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012, il dott.

Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;


Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

#### FATTO


La società ricorrente, assegnataria di un contributo agevolato per la realizzazione di un programma costruttivo di E. R. P., giusta delibera di G. R. n. 10536 del 31.12.1996, segnalava che – sussistendo cause ostative all'esecuzione dello stesso, nel sito originariamente previsto (Comune di Ogliastro Cilento) – aveva presentato istanza, ex art. 51 l. 865/1971, al Comune di Castellabate, che dapprima aveva individuato apposita area per l'allocatione del medesimo, e quindi, con delibera n. 4 del 22.03.2011, aveva approvato il programma costruttivo de quo, subordinando il rilascio del permesso di costruire




81



alla delocalizzazione del finanziamento da parte della Regione Campania, presso la quale era stata presentata, in data 6.04.2011, apposita istanza, sulla quale tuttavia l'Amministrazione resistente non s'era ancora pronunciata; tanto premesso, avverso l'inerzia di quest'ultima articolava censure di violazione degli artt. 1, 2 e 3 l. 241/90, in rel. agli artt. 31 e 117 del c. p. a., di violazione del giusto procedimento e dell'art. 97 Cost., nonché d'eccesso di potere sotto vari profili sintomatici, affermando d'avere sicuramente diritto alla richiesta delocalizzazione; chiedeva pertanto che il Tribunale accogliesse il ricorso e disponesse la nomina di un commissario "ad acta", che si sostituisse – permanendo l'inerzia – all'Amministrazione Regionale inadempiente.



Si costituiva in giudizio la Regione Campania, producendo documentazione ed una memoria difensiva, in cui preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del gravame, posto che il Settore E. P. A. dell'ente aveva comunicato alla ricorrente, con nota prot. n. 0665063 del 5.08.2010, che la sua richiesta di delocalizzazione di intervento costruttivo avrebbe potuto "essere valutata solo a seguito della completa definizione dell'iter urbanistico propedeutico al rilascio del permesso di costruire"; che la trasmissione, ad opera della stessa Soledil, della delibera commissariale n. 4 del 22.03.2011, d'approvazione del programma costruttivo d'edilizia agevolata nel Comune di Castellabate, e la stessa presentazione dell'istanza di localizzazione del 18.05.2011, non legittimavano la società a



pretendere una risposta ulteriore, rispetto a quanto già comunicato dal competente Settore nel 2010, non potendo ritenersi sussistente alcun obbligo di provvedere in merito, a carico della Regione; in ogni caso, affermava che il ricorso era infondato nel merito, posto che non sussisteva nella specie il requisito necessario dell'invocata delocalizzazione, costituito dalla cantierabilità della nuova area; concludeva, osservando come, continuando a non sussistere tutte le condizioni, necessarie per l'accoglimento della prefata richiesta della ricorrente, il suo gravame dovesse essere respinto.

Il Comune di Castellabate non si costituiva in giudizio.

All'udienza in camera di consiglio del 21 giugno 2012, il ricorso passava in decisione.

#### DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Osserva il Tribunale come la legge 241/90 imponga, all'Amministrazione, l'obbligo di fornire riscontro esplicito e motivato, in ordine alle istanze proposte dai cittadini; mentre, nella specie, la Regione Campania è rimasta inerte, in violazione delle norme della citata legge generale sul procedimento amministrativo, non provvedendo a fornire alcun riscontro riguardo all'istanza, del 6.04.2011, con la quale la società ricorrente (attesa l'approvazione del programma costruttivo di edilizia convenzionata agevolata in località S. Maria di Castellabate, per effetto della delibera commissariale n. 4 del 22.03.2011), ritenendo pertanto concluso "l'iter urbanistico

propedeutico al rilascio del permesso di costruire” (cui, con nota del 5.08.2010 prot. n. 665063 del Settore E. P. A., era stata appunto subordinata la valutazione della medesima istanza), aveva chiesto allo stesso Settore della Regione, ex art. 38, seconda parte, della l. r. 6.12.2000, n. 18, il rilascio del provvedimento di delocalizzazione, di cui in narrativa.

Detto articolo – poi abrogato dall’art. 52, comma 16, lettera b), della l. r. 27 gennaio 2012, n. 1 – prevedeva in particolare, nella sua seconda parte, quanto segue: “In attuazione della Delib. C. R. 25 giugno 1992, n. 97/6 e Delib. C. R. 29 dicembre 1992, n. 166/2 - 7° biennio legge n. 457/1978 e legge n. 67/1988 e successive Delib. G. R. 31 dicembre 1996, n. 10535 e Delib. G. R. 31 dicembre 1996, n. 10536, in ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 179/1992, è consentita la delocalizzazione in ambito regionale dei programmi non ancora iniziati, purché sia garantita l’immediata cantierabilità, come da delibera n. 162/2/92 del Consiglio regionale”.

Non v’è dubbio, quindi, che la Regione Campania fosse tenuta a fornire risposta alla società ricorrente in merito a detta istanza, risposta che viceversa non è, pacificamente, mai intervenuta; né può ritenersi che, di detta risposta, possa tenere luogo la memoria difensiva, prodotta in giudizio dalla difesa dell’ente, la quale, pure, si è posta come esplicativa delle ragioni, per le quali la detta Amministrazione ritiene che la predetta istanza non possa essere oggetto di favorevole valutazione.

Naturalmente la decisione adottata dal Collegio prescinde dal merito della questione, e quindi dalla fondatezza o meno di dette ragioni ostative, mirando unicamente a porre in risalto la mancata adozione di un formale provvedimento, da parte della Regione Campania, conclusivo del procedimento, originatosi ad istanza di parte.

Né, sotto altro e concorrente profilo, il ricorso in esame può dirsi inammissibile, come argomentato dalla difesa dell'Amministrazione, perché le ragioni del diniego sarebbero già state esaustivamente, a suo avviso, contenute nella nota del Settore Regionale competente, del 5.08.2010, e quindi perché non sarebbe sussistito alcun obbligo di provvedere formalmente, circa la successiva istanza di delocalizzazione, della società Soledil s. r. l., del 6.04.2011.


In contrario deve rilevarsi come, nella predetta istanza, la società ricorrente ritenesse proprio d'aver soddisfatto, mercé la produzione della delibera commissariale sopra citata, la condizione, cui la prefata nota regionale aveva, in precedenza, subordinato la valutazione della medesima; orbene, proprio il sopraggiungere di detta circostanza imponeva, ad avviso del Collegio, che la Regione fornisse esplicita risposta circa la suddetta istanza, con conseguente piena ammissibilità del ricorso ed illegittimità del silenzio, serbato dall'ente al riguardo.

Sussistono, inoltre, i presupposti per l'azionabilità del rimedio: la ricorrente ha presentato, alla Regione Campania, in data 6 aprile 2011, la predetta istanza (si ricordi, al riguardo, che: "Ai fini della



01

6



formazione del silenzio – inadempimento, pur non occorrendo alcuna diffida ad adempiere, come stabilito dall'art. 2 comma 4 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, aggiunto dall'art. 2, l. 11 febbraio 2005 n. 15 (e, oggi, dall'art. 117 comma 1, c. p. a.: nde), resta comunque ferma la necessità di una formale istanza da parte dell'interessato, atteso che solo mediante un simile atto si possono individuare le ragioni da porre alla base dell'asserito obbligo di provvedere e risulta possibile circoscrivere, anche temporalmente, il lamentato comportamento inerte od inadeguato dell'amministrazione, rendendosi possibile, altresì, la concreta verifica delle possibili iniziative, ai fini del soddisfacimento della pretesa del richiedente, che siano state eventualmente intraprese dalla competente autorità” – Consiglio Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1594), ma senza sortire alcun risultato, determinandosi, in tal modo, uno stato di perdurante incertezza, con riferimento alla sorte della medesima.

Quanto ai requisiti richiesti, ora, dall'art. 31 cpv. c. p. a., s'osserva che l'azione può esser proposta, fintantoché perdura l'inadempimento (e la condizione, giusta quanto sopra rilevato, deve dirsi verificata), nel termine di non oltre un anno, dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (anche tale condizione è rispettata, posto che il presente ricorso è stato notificato, all'Amministrazione regionale, il 5.04.2012).

Il ricorso va dunque accolto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 c. p. a. (d. l.vo 104/2010), sicché il Tribunale ordina

4

alla Regione Campania di provvedere senza indugio a riscontrare l'istanza della società ricorrente, di cui in narrativa, assegnando all'uopo, alla predetta Amministrazione, il termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dalla notificazione a cura di parte, ovvero dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza. Il Tribunale si riserva, a fronte dell'eventuale ulteriore inadempienza da parte della Regione Campania, di nominare – con successivo provvedimento – un commissario "ad acta", che alla stessa si sostituisca.

In base alla regola della soccombenza, la Regione Campania va condannata a rifondere, alla società ricorrente, spese, competenze ed onorari di giudizio, liquidati come da dispositivo, laddove sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, rispetto all'altra Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l'accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto ordina alla Regione Campania di fornire esplicito e motivato riscontro circa l'istanza della società ricorrente, di cui in narrativa, e tanto nel termine perentorio, indicato in parte motiva. Condanna la Regione Campania al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio,



85

8



complessivamente e forfetariamente liquidati in € 1.000,00 (mille/00), oltre I. V. A. e C. N. A. P., come per legge.

Spese compensate, quanto al Comune di Castellabate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mele, Presidente FF

Giovanni Grasso, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 17 SET. 2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Cavaliere

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE DELLA CAMPANIA  
SEZIONE DI SALERNO

copia conforme all'originale che si  
rilascia ai sensi di legge

Sono fogli 5 (cinque)  
Salerno, 24 SET 2012

*Vincenzo P. Sapia*



**RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 LEGGE 21 GENNAIO****1994 N. 53**

Io sottoscritto Adv. Marcello FORTUNATO in virtù dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 21.01.1994 n. 53 del Consiglio dell'Ordine di Salerno del 30.06.06, previa iscrizione al n. 261/2012 del mio registro cronologico, per conto della Società "SOLEDIL S.r.l.", in persona del legale rappresentante p.t., ho notifico la suestesa sentenza a:

**(REG. CRON. N. 261/2012) - REGIONE CAMPANIA - IN**  
**PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. -**  
**ELETTIVAMENTE DOMICILIATO CON IL SUO**


**PROCURATORE COSTITUITO AVV. BEATRICE DELL'ISOLA**  
**VIA ABELLA SALERNITANA N. 3 - 84127 - SALERNO**  
**PRESSO L'AVVOCATURA REGIONALE** spedendone copia

conforme all'originale, in data corrispondente a quella del timbro postale a margine, a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76486492783-1 spedita dall'Ufficio Postale di Salerno Centro.

Salerno, 27.09.2012

Avv. Marcello FORTUNATO





*Studio Legale*  
**Avv. Marcello Fortunato**

**Salerno, 02.01.2014**

**Spett.le**

**Regione Campania**

**Via S. Lucia n. 81**

**NAPOLI**

**fax 081/7967148**

Oggetto: Società Soledil S.r.l. / Regione Campania -  
liquidazione spese sentenza n. 1648/2012

Con riferimento alla vicenda di cui all'oggetto, Vi trasmetto in allegato fattura proforma relativa alle spese liquidate dal T.A.R. Campania - Salerno con sentenza n. 1648/2012.

Nel contempo, si ritiene opportuno evidenziare che prima dell'intervenuto contatto telefonico (22.12.2013) era stato già notificato e depositato (in data 03.12.2013) ricorso per ottemperanza.

Con separata nota, pertanto, il Collega all'uopo incaricato, al fine di addivenire alla complessiva definizione delle vicende, provvederà alla trasmissione di separata nota.

Cordiali saluti.

**Avv. Marcello FORTUNATO**

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0002411 03/01/2014 10,02

Mittente: FORTUNATO MARCELLO

Ass.: 5309 Direzione Generale per il gove...

Classifica: 16 Fascicolo: 5 del 2014



*Studio Legale*  
*Avv. Marcello Fortunato*

Salerno, 02.01.2014

Spett.le

Regione Campania

Via S. Lucia n. 81

NAPOLI

Oggetto: Società Soledil S.r.l. / Regione Campania -  
liquidazione spese sentenza n. 1648/2012

Onorario	€ 1.000,00
C.N.A. (4%)	40,00
I.V.A. 22%	228,80
Totale imponibile	1.268,80
- Ritenuta d'acconto	200,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.068,80</b>

Vi preghiamo bonificare a :  
BANCA DELLA CAMPANIA - Agenzia di Fuorni -  
Zona Industriale  
c.c. n. 722  
C.A.B. 15204 - ABI 5392 -  
Codice IBAN - IT 52P053921520400000000722

Da "avvantoniocaolo" <avvantoniocaolo@pec.ordineforense.salerno.it>  
A "dg.09@pec.regione.campania.it" <dg.09@pec.regione.campania.it>  
Data mercoledì 9 aprile 2014 - 18:22

**Soc. Soledil c/ Regione Campania - Ricorso ottemperanza TAR Campania - Salerno R.G.  
2132/2013 definito con sentenza n. 513/2014**

---

Con riferimento al giudizio di cui all'oggetto, si trasmette in allegato dichiarazione sostitutiva della sig.ra Calabrese legale rappresentante della Società Soledil S.r.l..

Disponibile a qualsiasi ulteriore chiarimento, porgo cordiali saluti.  
Avv. Antonio Caolo

---

**Allegato(i)**

dichiarazione sostitutiva.pdf (873 Kb)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014 0257516 10/04/2014 13,53

Mitt. : CAOLO ANTONIO AVV.

Rec. : 5309 Direzione Generale per il gove...

Classifica : 16. Fascicolo : 60 del 2014



Da "Per conto di: avvantoniocaolo@pec.ordineforense.salerno.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>  
A "dg.09@pec.regione.campania.it" <dg.09@pec.regione.campania.it>  
Data mercoledì 9 aprile 2014 - 18:22

**POSTA CERTIFICATA: Soc. Soledil c/ Regione Campania - Ricorso ottemperanza TAR Campania - Salerno R.G. 2132/2013 definito con sentenza n. 513/2014**

---

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 09/04/2014 alle ore 18:22:14 (+0200) il messaggio con Oggetto "Soc. Soledil c/ Regione Campania - Ricorso ottemperanza TAR Campania - Salerno R.G. 2132/2013 definito con sentenza n. 513/2014" è stato inviato dal mittente "avvantoniocaolo@pec.ordineforense.salerno.it" e indirizzato a:

dg.09@pec.regione.campania.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec275.20140409182214.10677.06.2.18@pec.aruba.it

---

**Allegato(i)**

daticert.xml (1 Kb)  
postacert.eml (1223 Kb)  
smime.p7s (2 Kb)

---

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI**  
**SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000**

La sottoscritta **sig.ra Rosa CALABRESE** in qualità di legale rappresentante p.t della Società "**SOLEDIL S.r.l.**" (P.I. 03372950653), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

**AUTORIZZA**

la Regione Campania a versare le somme liquidate dal T.A.R. Campania Salerno con la sentenza n. 1648/2012 del 17.09.2012 direttamente in favore dell'**Avv. Marcello FORTUNATO**, con studio in Salerno alla via SS. Martiri Salernitani n. 31, esonerando la Regione Campania da qualsiasi responsabilità .

**Si allega, copia del documento di identità.**

Salerno 07.04.2014

Società "**SOLEDIL S.r.l.**"

Sig.ra Rosa CALABRESE

*Rosa Calabrese*

Cognome **CALABRESE**  
 Nome **ROSA**  
 nato il **19/01/1967**  
 (atto n. **6** P. I. S. A.)  
 a **CORBARA** (SA)  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **CORBARA**  
 Via **LUIGI NOVI, 20**  
 Stato civile **Omessa L. 127/97-191/98 DPR 403/98**  
 Professione **Omessa DPR 223 30/05/89 art. 35**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,67**  
 Capelli **CASTANI**  
 Occhi **CASTANI**  
 Segni particolari



Firma del titolare *Rolobini Rosa*  
**CORBARA** il **03/01/2013**

Importa del titolo **Ordine del Sindaco**  
 Incres **VACCARO Pasquale**  
*Luigi Nochi Vaccaro*

